



Liceo Artistico Caravaggio

Circolare n. 117

Roma 13/12/2016

A Tutto il Personale Docente e A.T.A.

SEDI TUTTE

Oggetto: **CESSAZIONE DAL SERVIZIO dal 01.09.2017** – indicazioni operative

Con nota prot.n.29301 del 12/12/2016 l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio – ATP di Roma dispone l'attuazione del decreto del M.I.U.R. n. 941 del 01/12/2016 e la relativa circolare ministeriale prot.n. 38646 del 07/12/2016 che fissa al

20 gennaio 2017

il termine per la presentazione della domanda di dimissioni volontarie di cui all'oggetto,
Entro tale data il personale in possesso dei requisiti previsti, deve presentare la richiesta mediante la procedura "Istanze on Line" di Polis dal sito del MIUR.

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml>

Entro la medesima data lo stesso personale interessato presenterà domanda di pensione direttamente all'ente Previdenziale (unificato sotto l'INPS) utilizzando le funzioni presenti sul sito istituzionale dell'INPS ([Servizi ex-INPDAP](#))

<http://www.inps.it/portale/default.aspx>

Si invita quindi il personale interessato a procedere alle necessarie registrazioni nei singoli portali e a mantenere memoria di tutte le credenziali di accesso relative.

Questa Direzione entro il mese di Gennaio 2017 notificherà i dovuti decreti di preavviso al personale che entro il 31.08.2017 maturi i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio (65 di età anagrafica compiuti entro il 31/08/2017 ovvero il massimo di anni di anzianità contributiva al 31/12/2017 : per le donne 41anni e 10 mesi – per gli uomini 42 anni e 10 mesi) si chiede a tal fine la compilazione della modulistica allegata

Si allega copia del

- D.M. 941 del 01/12/2016
- Circolare MIUR prot.n. 38646 del 07/12/2016
- Circolare USR Lazio prot.n.29301 del 12/12/2016
- Modulo dichiarazione personale dell'anzianità contributiva
- Modulo dichiarazione personale ai fini del collocamento a riposo dal 01.09.2017
- Modulo richiesta accredito del Trattamento di Fine Servizio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*Prof. Flavio De Carolis*)



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "*decreto del Ministro della pubblica istruzione*", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
- VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
- VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;
- VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

W



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTA** la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- VISTO** l'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente il trattenimento in servizio del personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, previa autorizzazione, con provvedimento motivato, del dirigente scolastico e del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

D E C R E T A

Art. 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 20 gennaio 2017 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con effetti dal 1° settembre 2017.
2. Entro il medesimo termine del 20 gennaio 2017, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 possono presentare la relativa domanda di revoca.
3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.
2. Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.
3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO
Stefania Giannini



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
per la Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d' Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: D.M. 941 del 1° dicembre 2016. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2017. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2017.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2017 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2017 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2017 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2017, senza operare alcun arrotondamento.

E', inoltre, necessario richiamare quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale, fornendo l'interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio (ovvero 65 anni secondo il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 per i dipendenti dello Stato) "non è



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione **deve** far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, **a qualsiasi titolo**, i requisiti per il diritto a pensione”.

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. “Opzione donna”.

L'art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che “*al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.*”

L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti **i soli requisiti contributivi e anagrafici** per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 941/ 2016 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2017.

Disposizioni in materia di settima salvaguardia.

L'art. 1, comma 265 lett .d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (settima salvaguardia).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

I soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell'INPS, potranno presentare domanda di collocamento a riposo secondo i termini previsti dal D.M. 941/ 2016 per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017, così come previsto dall'art. 59, comma 9 della legge n. 449/1997.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. 941/ 2016 fissa, all'articolo 1, il termine finale del **20 gennaio 2017** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2017.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 20 gennaio 2017 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del **20 gennaio 2017**.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il **20 febbraio 2017**. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;**
- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

L'articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha tuttavia previsto che, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2017 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, **compiendo 66 anni e sette mesi** di età entro il 31 agosto 2017, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione, del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
- al compimento, entro il 31 agosto 2017, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Laddove l'amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale scolastico

requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2017

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - D.C. Pensioni.

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio per il 2017, verranno fornite, con successiva nota, eventuali ed ulteriori indicazioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Roma

Viale Giulio Robotta 41, – 00184 Roma – tel. 0677392292-2730

PEC usprm@postacert.istruzione.it

PEO : pensioni.rm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle Scuole ed Istituzioni Educative
di ogni ordine e grado di Roma e Provincia.
LORO SEDI

e AL DIRIGENTE Uff. I°

AL DIRIGENTE Uff. IV°

SEDE
AL DIRIGENTE Uff. V°

AL MINISTERO per gli AFFARI ESTERI
Direzione Generale R.C. - Ufficio V

All'I.N.P.D.A.P. - Via Quintavalle,32

All'I.N.P.D.A.P. - Via Beccaria,29

All'I.N.P.D.A.P. - Via Spegazzini,66
00156 ROMA.

All'I.N.P.D.A.P. - Via J.E.De Balaguer,11
00142 ROMA

Alle OO.SS.Provinciali Comparto Scuola

OGGETTO: Istruzioni operative in materia di cessazioni dal servizio ed accesso al trattamento di quiescenza in favore del personale docente educativo ed A.T.A., con decorrenza 1° settembre 2017.

Si rende noto che sono disponibili nel sito INTRANET e nel sito INTERNET < [WWW. ISTRUZIONE. IT](http://WWW.ISTRUZIONE.IT) > il **D.M. prot n. 941 del 1° /12/2016** e la relativa **Circolare Ministeriale prot.38646 del 7.12.2016** recanti indicazioni operative riguardo le cessazioni dal servizio dall'1/09/2017, nonché i provvedimenti di quiescenza, del personale del comparto scuola e dell'area V- Dirigenza scolastica .

Come ogni anno , il D.M. succitato fissa, all'art. 1, il **termine finale del 20 gennaio 2017** per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola , quale termine perentorio per la presentazione, ed eventualmente delle revoche, delle domande di collocamento a riposo con effetti aventi decorrenza dal 01/09/2017 , delle domande finalizzate al trattenimento in servizio esclusivamente per il raggiungimento del minimo della pensione ex art. 509 comma 3 del D.lvo 297/94, nonché delle domande di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Tale termine **del 20 gennaio 2017** , inoltre, deve essere rispettato anche da coloro che, in possesso dei requisiti prescritti , vogliono cessare dal servizio e chiedere contestualmente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Pertanto, riguardo alla fattispecie in oggetto, qui di seguito si forniscono istruzioni e chiarimenti per il personale docente educativo ed ATA .

A) CESSAZIONI DAL SERVIZIO PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ed A T A

ENTRO IL 20 GENNAIO 2017

In applicazione della normativa vigente, e secondo quanto precisato dal MIUR con le istruzioni sopra richiamate, il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario può presentare le seguenti domande di cessazioni dal servizio :

1. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2011 (Art. 24 c.3 D.L.201/2011 convertito in legge 214/2011)
2. Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2015 (opzione delle donne per il trattamento contributivo ex art.1 c.9 l. 243/2004)
3. Domanda di cessazione con i nuovi requisiti maturati entro il 31 dicembre 2017 (art. 24 c. 6 e 7, 10 D.L.201/2011 convertito in L. 22/12/2011 n. 214);
4. Domanda di collocamento a riposo per accedere al trattamento pensionistico dal 1° settembre 2017, così come previsto dall'art. 59, comma 9 della Legge 449 /1997 da parte dei soggetti che abbiano ricevuto la certificazione da parte dell'INPS (settimana salvaguardia)
5. Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione

Invece, le cessazioni d'ufficio del suddetto personale, avverranno per maturazione dei requisiti massimi anagrafici e/o contributivi maturati e posseduti entro il 31 agosto 2017 , così come precisato nelle disposizioni ministeriali alle quali sempre si rimanda.

La presentazione delle istanze di cessazione avverrà, esclusivamente on –line secondo la procedura Web POLIS per tutto il personale docente , educativo ed ATA di ruolo ed incaricato di religione.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare o comunque di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Non potranno, pertanto, essere utilizzati modelli cartacei di cessazione, fatta eccezione per il personale all'estero al quale è consentito di presentare istanza anche in modalità cartacea.

Le domande di trattenimento in servizio, invece, continueranno ad essere presentate in forma cartacea e saranno indirizzate al Dirigente scolastico che ha la competenza ad accoglierle o meno in presenza dei presupposti previsti dalle norme vigenti.

Al fine di assicurare un regolare trattamento pensionistico a coloro che cesseranno dal servizio, si ritiene utile fornire sia **indicazioni operative**, sia indicare uno **scadenziario degli adempimenti, il cui rispetto è indispensabile** per consentire all' INPS-INPDAP l'efficace e tempestivo svolgimento delle attività di liquidazione del trattamento pensionistico con effetti a valere dal 1° settembre 2017.

INDICAZIONI OPERATIVE

↳ INSERIMENTO DATI DI CESSAZIONE AL SIDI

Le segreterie scolastiche provvederanno, a convalidare al SIDI, immediatamente alla presentazione delle istanze, e comunque entro e non oltre il 20 febbraio 2017, le cessazioni, con l'apposita funzione.

Si raccomanda la tempestività degli inserimenti da parte delle istituzioni scolastiche, in quanto i **dati delle cessazioni acquisiti al SIDI, saranno utilizzati per altri adempimenti amministrativi.**

↳ DOCUMENTAZIONE AI FINI PENSIONISTICI

Come già rappresentato nello scorso anno, al fine di approntare i prospetti dei trattamenti pensionistici degli interessati, le istituzioni scolastiche **dovranno inviare a questo Ufficio Scolastico, in un unico invio esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo : pensioni.rm@istruzione.it entro e non oltre il 23 gennaio 2017,**

A) gli elenchi nominativi del personale scolastico che ha chiesto di cessare dal servizio ed ha prodotto istanza on- line di cessazione ,

B) gli elenchi nominativi del personale che cesserà d'ufficio per maturazione dei requisiti massimi anagrafici / contributivi entro il 31 agosto 2017, già comunicati al SIDI .

Per ciascun nominativo che cesserà dal servizio dovranno essere allegati :

- ✓ **la dichiarazione dei servizi di cui all'art. 2 del D.P.R. 351/1998, prodotta e sottoscritta dall'interessato, indispensabile per consentire allo Scrivente di verificare, entro i prescritti termini, il possesso, per ciascun richiedente, dei requisiti previsti per la maturazione del diritto alla pensione, nonché per determinare comunque, il trattamento pensionistico.**
- ✓ **la dichiarazione delle modalità di accredito dell'indennità di buonuscita .**

A tal proposito **si richiama la nota del MIUR prot. 19391 del 16 /12/2014**, peraltro già trasmessa da questo Ufficio, con la quale è stata precisata la competenza alla trasmissione del modello TFR/1 per il personale a tempo indeterminato, per far presente che **il personale che ha optato per la trasformazione del TFS in TFR aderendo al "Fondo Espero" deve fornire indicazione**

circa l'adesione al Fondo ESPERO e la data di opzione al TFR al fine di consentire a questo Ufficio l'invio tempestivo alle scuole delle informazioni utili alla compilazione del modello TFR/1.

- ✓ **l'autocertificazione circa l'assolvimento a loro favore di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto ovvero, fotocopia dell'estratto conto contributivo dell'INPS** Al fine del celere espletamento delle domande di riscatto e ricongiunzione, ai sensi del D.P.R. 1092/73 e legge 29/79 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà circa eventuali istanze di riscatto e/o ricongiunzioni prodotte ed inviate all'INPDAP, ovvero fotocopie di dette istanze**, utili sempre ai fini della conoscenza della maturazione del diritto a pensione.
- ✓ **Eventuali dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà circa determine o deliberazioni emesse dall'INPDAP di riscatti, e/o ricongiunzioni ai fini pensionistici, nonché della buonuscita**, con l'indicazione del pagamento effettuato **ovvero fotocopie di dette determine**. Mentre sarà utile una dichiarazione del Dirigente Scolastico, attestante l'avvenuto recupero o meno di somme dovute a titolo di riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita effettuato direttamente dalle Istituzioni Scolastiche
- ✓ **Per il personale transitato dagli Enti Locali allo Stato**, in particolare, dovranno essere prodotti ed allegati: Mod.PA04 (ex mod. 98.2 relativo al trattamento pensionistico) - mod. 350/P (relativo alla buonuscita) - Delibera ricongiunzione l. 29/79 - eventuali certificati servizi non di ruolo, secondo le modalità dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR.455/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- ✓ **Eventuali contratti part-time** del personale prossimo alla cessazione.
- ✓ **I compensi accessori percepiti e pagati dall'Istituzione scolastica, con esclusione di quelli comunicati al Service del Ministero del Tesoro per il pagamento mediante la procedura del Cedolino Unico**, al fine della comunicazione degli stessi, da parte di questo Ufficio alla sede INPS- INPDAP competente, contestualmente alla trasmissione della documentazione pensionistica.

Per il personale delle scuole dell'infanzia e primarie è, altresì, opportuno che le istituzioni scolastiche producano d'ufficio, inviandoli unitamente alla dichiarazione di servizio dell'interessato, anche i **certificati dei servizi prestati fino alla decorrenza economica della nomina in ruolo**, al fine di avere un riscontro preciso con quanto dichiarato dal dipendente.

A tal proposito si suggerisce alle Segreterie Scolastiche di attivarsi, con urgenza, al fine di contattare le scuole o gli Enti interessati presso i quali il dipendente ha svolto i servizi scolastici per farsi rilasciare i relativi certificati compilati con le modalità e le specifiche previste, soprattutto per quanto riguarda la natura della nomina, l'Autorità che l'ha a suo tempo conferita, le date di inizio e fine retribuzione e l'Ente presso il quale i versamenti sono stati effettuati

↳ **PROVVEDIMENTI DI CARRIERA**

Nel rammentare la competenza, ai sensi del d.P.R. 275/99, dell'istituzione scolastica circa l'emissione del provvedimento della carriera e successivi inquadramenti a decorrere dal 1° settembre 2000, si fa presente che, nel caso in cui sia stato già emesso un provvedimento di ricostruzione di carriera da parte di questo Ufficio Unità Operativa V – Ruolo, ed, ai sensi del d.P.R. 275/99, deve essere emesso un successivo provvedimento di inquadramento, le Istituzioni scolastiche sono invitate ad accertarsi, contattando l'Unità operativa V- Ruolo, che tale provvedimento sia stato già registrato dagli organi di controllo, ma soprattutto dovranno evitare di

cancellare e manipolare atti in precedenza emessi da questo Ufficio così come raccomandato nella nota prot. 24600 del 2/11/2011 di questo Ufficio .

Ai fini della correttezza dei provvedimenti di carriera, si invitano le istituzioni scolastiche a provvedere alle comunicazioni al SIDI delle assenze del personale di ruolo interrotte delle anzianità di servizio, e ad adoperarsi per l'accertamento delle assenze ed aspettative, che comportino o abbiano comportato una interruzione dal servizio, per tutto il personale che cesserà a qualsiasi titolo dall'1/09/2017 .

Qualora non sia possibile inserire al SIDI le assenze interrotte, ed il provvedimento di carriera deve essere emesso ancora da questo Ufficio si fa presente che tali informazioni dovranno essere contenute in un prospetto con l'indicazione della data di emissione dei relativi decreti, e con nota **separata , da quella riferita alla documentazione ai fini pensionistici, da inoltrarsi all'Unità Operativa V- Ruolo** esclusivamente all'indirizzo **PEO ruolo.rm@istruzione.it**

Per lo stesso fine, si raccomanda di **inviare anche copia degli attestati relativi a corsi di formazione seguiti dal periodo 4 agosto 1995 al 31 dicembre 1998 (ovvero fino al 01/06/1999)** ai sensi del CCNL del relativo periodo, **oppure attestazione negativa circa la frequenza di detti corsi.**

In alternativa, è ammessa , da parte del docente, la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la frequenza di detti corsi.

In assenza di tale attestazione d'ufficio o di dichiarazione personale , l'ufficio si vedrà costretto a considerare come non effettuate le ore di formazione e, quindi, ad attivare la conseguente rettifica della posizione stipendiale.

E', inoltre, necessario procedere **all'invio via e-mail sempre all'Unità operativa VI-Pensioni, dei provvedimenti di carriera predisposti dalle segreterie scolastiche** sia manualmente (come ad esempio per i docenti di religione con incarico a tempo determinato o per il personale scolastico che vanta esecuzione di sentenze), sia attraverso le procedure presenti sul SIDI (in entrambi i casi la copia da consegnare deve essere debitamente firmata dal Dirigente scolastico e recare l'indicazione della sottoposizione al controllo della Ragioneria dello Stato) al fine di consentire all'Ufficio la determinazione della base stipendiale ai fini dell'indennità di buonuscita.

↳ **ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E RELATIVA COMPETENZA**

Tale adempimento resta, per il corrente anno scolastico, in massima parte nelle competenze degli Uffici Scolastici Provinciali che dovranno verificare , per ciascun dipendente, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente alla data di cessazione. Infatti, come precisato nella circolare ministeriale, **per il personale assunto in ruolo dopo il 2000 l'accertamento del diritto a pensione avverrà a cura delle Istituzioni scolastiche** che provvederanno a fornire , di conseguenza, anche le informazioni per il trattamento pensionistico direttamente all'INPS-INPDAP di competenza della sede di riferimento territoriale della Scuola ed a comunicare la cessazione della posizione stipendiale alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Nonostante, nella domanda di cessazione gli interessati dichiareranno espressamente la volontà di cessare o di permanere in servizio una volta che si stata accertata la eventuale mancanza di requisiti , **da parte di questo Ufficio verrà , comunque , comunicato al personale dimissionario trattato, per competenza, la eventuale non maturazione del diritto a pensione , entro la data stabilita dal succitato D.M. e comunque entro il 31marzo 2017** . Per coloro che non cesseranno dal servizio , le segreterie scolastiche o quest'Ufficio dovranno , a seconda dei tempi, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

↳ **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE**

Coloro che cesseranno con effetto dal 1/9/2017 dovranno produrre apposita **domanda di pensionamento**. **Tale domanda, dovrà essere prodotta telematicamente , secondo le modalità**

indicate sul sito INPS-INPDAP, dall'interessato all'Ente previdenziale, eventualmente avvalendosi anche dell'ausilio dei Patronati, così come puntualmente indicato nella nota ministeriale, a pena di improcedibilità della domanda.

Si sottolinea l'importanza della presentazione della domanda di pensione in quanto legittimante l'accesso alla prestazione pensionistica da erogarsi a cura dell'INPS/INPDAP, ed è diversa dalla presentazione della domanda di cessazione che è interruttiva del rapporto lavorativo ed è disciplinata dalle circolari e dal D.M. sopra richiamati.

SCADENZIARIO DEGLI ADEMPIMENTI

➤ DAL 20 GENNAIO 2017 AL 23 GENNAIO 2017

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dovranno provvedere, per le per tutte le cessazioni del personale docente, educativo ed ATA di ruolo: alla trasmissione a questo Ufficio VI - Segreteria dell' Unità Operativa VI –Pensioni, in un unico invio, esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo : pensioni.rm@istruzione.it

- ❖ degli elenchi dei nominativi dei cessati di cui al punto *sub A*)
- ❖ degli elenchi dei nominativi dei cessati di cui al punto *sub B*)

corredate della documentazione utile come sopra indicata

➤ ENTRO IL 2 MARZO 2017

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dovranno provvedere, per il personale docente, educativo ed ATA di ruolo, alla trasmissione, sempre via e-mail, a questo Ufficio VI - Unità operativa VI –Pensioni, dei provvedimenti di risoluzioni unilaterale del rapporto di lavoro al compimento delle anzianità massime di servizio in applicazione dell'art. 72 comma 11 della legge 133/2008,così come modificato dal D.L.90/2014 convertito in legge 114/2014, individuate secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali alle quali sempre si rimanda e complete della documentazioni di cui sopra indicata utile per le cessazioni.

➤ ENTRO IL 30 MAGGIO 2017

Questo Ufficio redigerà l'elenco definitivo del personale docente educativo ed A.T.A. che, a seguito della accertamento dei requisiti pensionistici, di propria competenza cesserà dal servizio con decorrenza 01/09/2017, e lo invierà alle scuole di Roma e provincia.

Le segreterie scolastiche avranno cura di verificare che i nominativi del personale incluso nell'elenco suddetto coincidano con i dati delle cessazioni in loro possesso e da loro acquisiti al SIDI, segnalando eventuali discordanze a questo Ufficio. Le segreterie scolastiche, inoltre, provvederanno a comunicare alla Ragioneria territoriale dello Stato, per ciascun dipendente che verrà collocato in quiescenza, sulla base di tali elenchi, la conseguente sospensione degli emolumenti di attività di servizio.

Si invitano le SS.LL. a dare massima diffusione della presente circolare a tutto il personale interessato.

Si ringrazia per la fattiva e sperimentata collaborazione delle Istituzioni Scolastiche ed uffici in indirizzo.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

ALLEGATI:

- 1. Allegato A : Modello di di trasmissione all'Ufficio VI – VI Unità operativa-
Pensioni dei nominativi del personale che cesseranno con decorrenza 01/09/2017
sia a domanda che d'ufficio**
- 2. Allegato B : Modello di scheda di trasmissione della documentazione a corredo
della cessazione**
- 3. Modello di dichiarazione dei servizi**
- 4. Modello di dichiarazione dell' accredito del trattamento di fine servizio
(indennità di buonuscita)**
- 5. Prospetto delle indennità accessorie percepite e relativa tabella**

DICHIARAZIONE DEI SERVIZI E/O PERIODI VALUTABILI AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (ART. 2 D.P.R. 351/1998)

Il/la sottoscritto/a _____

Cod. Fisc. _____

Nato/a a _____ (prov. _____) il _____

in servizio presso _____

con la qualifica di _____

(specificare se trattasi personale dipendente degli enti locali immessi in ruolo ex lege n. 124/ 1999)

Classe di concorso _____

Residente a _____ CAP. _____ Prov: _____

ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.P.R. 351/1998,

D I C H I A R A

Ai sensi del T..U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000, e a conoscenza delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e mendaci, sotto la propria responsabilità, ai fini dell'accertamento del diritto al trattamento pensionistico di cui all' art. 1, c. 5, del DPR 351/1998, i seguenti servizi e periodi, per i quali non gode di altro trattamento pensionistico:

			Anni	Mesi	Giorni
SERVIZIO DI RUOLO	dal _____ al _____	➤			
SERVIZIO NON DI RUOLO					
Con ritenute in Conto entrate Tesoro	dal _____ al _____	➤			
Valutabile ex art. 142.(Serv. prestato dalla dec. giur.)	dal _____ al _____	➤			
Comune CPDEL	dal _____ al _____	➤			
<input type="checkbox"/> SERVIZIO GIA' COMPUTATO E/O RISCATTATO					
<input type="checkbox"/> SERVIZIO DA COMPUTARE E/O RISCATTARE CON DOMANDA VALIDA					
DPR 1092/73 e successive modifiche	dal _____ al _____	➤			
Servizio Militare	dal _____ al _____	➤			
Studi Universitari	dal _____ al _____	➤			
<input type="checkbox"/> SERVIZIO RICONGIUNTO					
<input type="checkbox"/> SERVIZIO RICONGIUNGIBILE CON DOMANDA VALIDA					
Legge n. 29/79 e legge n.45/90	dal _____ al _____	➤			
Maternità Decreto Legislativo 151/01	dal _____ al _____	➤			
TOTALE		➤			
Interruzioni del servizio senza trattamento economico da detrarre(*)		➤			
TOTALE ANZIANITA' VALIDA A PENSIONE		➤			
Eventuali maggiorazioni del servizio		➤			
TOTALE ANZIANITA' UTILE A PENSIONE		➤			

(*)Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori interruzioni del servizio senza trattamento economico che si dovessero verificare dalla data odierna fino a quella del collocamento a riposo.

Il sottoscritto/a è a conoscenza che, per la valutazione dei servizi o periodi suindicati, è necessaria la presentazione di apposita domanda ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 1092/73 e successive modificazioni e/o integrazioni per il computo con o senza riscatto e, ai sensi delle leggi 523/54, 44/73, 29/79 e 45/90, per la ricongiunzione.

Data, _____

Firma _____

Al Dirigente Scolastico dell' IISS "CARAVAGGIO" di Roma

DICHIARAZIONE PERSONALE AL FINE DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO dal 01/09/2017

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a () il

In servizio presso codesto Istituto – indirizzo

con Contratto a Tempo Indeterminato in qualità di

(DOC) per l'insegnamento di

Dichiara di aver presentato tramite le funzioni di Istanze On Line del MIUR domanda di cessazione dal servizio a decorrere dal 1 Settembre 2014. A tal fine dichiara quanto segue:

1) CORSI DI FORMAZIONE

Dichiara di aver partecipato nel periodo dal 04/08/1995 al 31/12/1998 (ovvero fino al 01/06/1999) ai seguenti corsi di formazione e di aver quindi diritto al riconoscimento della progressione di carriera:

.....
.....
.....

2) ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI

Di non aver mai usufruito di periodi di Aspettativa senza assegni.

Di aver usufruito dei seguenti periodi di Aspettativa senza assegni :

.....
.....
.....

Dichiara inoltre di non avere in corso recupero di somme a titolo di riscatto o cessioni di stipendio. Ovvero :

.....
.....
.....

Data, _____

Firma _____

